COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO

Medaglia d'argento al Merito Civile

REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE PARI OPPORTUNITÀ

Art.1 - Istituzione e finalità
Per l'effettiva attuazione del principio di parità stabilito dall'art. 3 della Costituzione, è istituita la Commissione comunale quale organismo permanente per la promozione di condizioni di pari opportunità tra donna e uomo e per la rimozione degli ostacoli che, di fatto, costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne.
Finalità della Commissione sono la promozione e la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna nell'educazione e nella formazione, nella cultura e nei comportamenti, nella partecipazione alla vita politica, sociale ed economica, nelle istituzioni, nella vita familiare e professionale nella rimozione di quegli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena parità di lavoro e nel lavoro.
La Commissione ha sede presso la Residenza Municipale ed è organo consultivo e propositivo del Consiglio e della Giunta.
La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia, operando anche per uno stretto rapporto tra la realtà e le esperienze femminili della Regione e le donne elette nelle istituzioni. Può avere rapporti esterni ed assumere iniziative di partecipazione, informazione, ricerca e consultazione.

Art. 2 - Compiti della Commissione
La Commissione esprime proposte ed elabora progetti di intervento comunale in ordine alle finalità di cui all'art. 1.
La Commissione in particolare:
1. riferisce sull'applicazione da parte di soggetti pubblici e privati delle leggi relative alla parità tra uomo e donna, soprattutto in materia di lavoro femminile e di impiego della donna;
2. raccoglie e diffonde le informazioni riguardanti la condizione femminile, promuovendo sulle stesse un permanente dibattito ed un migliore utilizzo delle fonti di informazione esistenti;
3. opera per la rimozione di ogni altra forma di discriminazione rilevata o denunciata;
4. opera per una adeguata presenza femminile nelle nomine di competenza comunale;
5. svolge indagini conoscitive e ricerche sulla condizione femminile nell'ambito comunale;
6. compie ogni altra azione utile al conseguimento delle finalità di cui all'art.1, comma 2;
7. indice dibattiti pubblici di informazione ed elaborazione, seminari e incontri con le Commissioni di altre Provincie.
La Commissione può richiedere di essere ascoltata dalle Commissioni Consiliari in relazione agli argomenti che essa ritiene investano la condizione femminile. Le suddette Commissioni garantiscono l'audizione entro congruo termine dalla richiesta.

Art. 3 - Composizione e durata
Possono far parte della Commissione quelle donne che operino attivamente nella vita sociale, politica e economica locale.
La Commissione è composta da un minimo di 10 componenti donne, scelte tra coloro che abbiano riconosciute esperienze di carattere sociale, scientifico, culturale, professionale, economico, politico, in riferimento ai compiti della Commissione, sulla base di nominativi richiesti dal Sindaco alle organizzazioni politiche e sociali, ai movimenti femminili ed alle associazioni culturali e sociali.
Fanno parte della Commissione:
- Le Consigliere e le Assessori Comunali in carica;
- Una rappresentante per ognuno dei partiti politici presenti nella realtà locale;
- N. 3 rappresentanti scelte dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- Una rappresentante del mondo dell'informazione;
- Tre rappresentanti scelte dai nominativi indicati dai movimenti femminili e dalle associazioni culturali e sociali.

Le componenti la Commissione sono nominate dal Sindaco.
La Commissione è insediata all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla scadenza del Consiglio: tuttavia fin al momento del rinnovo, continua a svolgere la sua funzione.

La componente della Commissione, che senza giustificato motivo non partecipa a cinque riunioni consecutive decade automaticamente.

Art. 4 - Presidente - Ufficio di presidenza - Funzionamento
L'ufficio di presidenza è composto, oltreché dalla Presidente, da una Vice Presidente e da una Segretaria.
La Commissione, nella prima riunione, convocata e presieduta dal Sindaco o da una sua delegata, elegge a maggioranza dei propri componenti la Presidente e la Vice-Presidente.

Art. 5 - Sedute della Commissione
Le sedute sono, di regola, pubbliche, fatto salvo il caso, stabilito di volta in volta, in cui si trattino problemi riguardanti singole persone.

Art. 6 - Convocazione
La Commissione si riunisce periodicamente: di norma una volta al mese.
Può riunirsi in via straordinaria su richiesta di un terzo dei membri effettivi e deve essere convocato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.
L'Amministrazione Comunale può richiedere la convocazione della Commissione tutte le volte che lo ritiene opportuno.
La convocazione deve essere fatta con lettera scritta ed anche, quando necessita, per vie brevi.
La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo e della data di riunione, dell'ordine del giorno e dell'eventuale esclusione del pubblico.
La presidente ha la facoltà di aggiornare, anche verbalmente, la seduta quando non venga esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.
Gli orari delle riunioni devono essere compatibili con le esigenze lavorative delle commissarie.
Le sedute della Commissione sono valide quando siano presenti la metà più uno dei membri effettivi, nominati dal Sindaco ai sensi dell'art. 3.

Art. 7 - Membri supplenti
Le rappresentanti effettive possono farsi sostituire, in talune riunioni, con delega personale da una supplente appartenente alla stessa organizzazione.
La Presidente:
1. convoca e presiede le sedute, sentito preventivamente l'ufficio di presidenza sulla data e argomenti da trattare. La convocazione della commissione può essere altresì richiesta da 1/5 dei suoi componenti;
2. promuove l'attuazione delle iniziative approvate dalla commissione.
La Vice-Presidente coadiuva la Presidente e la sostituisce in caso di assenza o impedimento.
La Presidente, sentito il parere della Commissione, può invitare, in qualità di esperto, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'O.d.G..
Per la validità delle decisioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in prima convocazione; in seconda convocazione per le decisioni è richiesta la presenza di 1/3 dei componenti.
In caso di parità prevale il voto della Presidente.
La Commissione, se lo ritiene necessario, potrà dotarsi di un regolamento interno per disciplinare il proprio funzionamento da approvarsi con la maggioranza di 2/3 (due terzi) delle componenti della Commissione.

Art. 8 - Programma di attività e relazione annuale
La Commissione propone al Consiglio Comunale un programma di attività con l'indicazione dei riflessi finanziari entro il 10 dicembre di ogni anno.

La Commissione inoltre, entro il 31 marzo dì ogni anno, invia una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, corredata da osservazioni e proposte, al Sindaco e al Presidente del Consiglio Comunale.
Quest'ultimo provvedere a trasmetterne copia ai Consiglieri comunali, nonché a sottoporre la relazione stessa al Consiglio, per la presa d'atto, nella prima seduta utile successiva.

Art. 9 - Rapporti di collaborazione
La Commissione sviluppa rapporti di collaborazione:
1. con il Ministero per le Pari Opportunità, con il Centro Regionale per le Pari Opportunità , con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed opportunità per le lavoratrici istituito con D.M. 8-10-1982 e con la Commissione Nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza dei Consiglio dei Ministri;
2. con analoghi Comitati e Commissioni presso altri enti che abbiano le stesse finalità della Commissione Pari Opportunità;
3. con associazioni e movimenti femminili presenti nel territorio.

Art. 10 - Oneri finanziari
Il presente regolamento non comporta oneri finanziari diretti per l’Ente.
Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso lo svolgimento dei compiti di segreteria, sono garantiti personale e strumenti adeguati messi a disposizione dall'Ente.
Gli uffici comunali collaborano con la Commissione su richiesta della stessa ed in base alle disposizioni adottate.
Le componenti della Commissione nominano, tra le stesse, un segretario verbalizzante.

Art. 11 - Informazione e documenti
Le informazioni ed i documenti, assunti dalla Commissione nel corso delle sue indagini, non possono essere utilizzati in modo da violare le norme in materia di tutela della riservatezza.

Art. 12 - Insediamento
La Commissione è insediata dal Sindaco entro 120 giorni dall'insediamento del Consiglio Comunale, previa costituzione della stessa ai sensi del precedente art.3.

Art. 13
Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento alla legislazione vigente in materia.